

Art. 18 - GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECCHIE"

La raccolta della frazione SECCA degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta".

La raccolta dovrà essere svolta una volta alla settimana secondo quanto indicato di seguito.

La raccolta riguarderà, a settimane alterne ovvero secondo le cadenze che l'Amministrazione Comunale vorrà diversamente stabilire, la CARTA ed il "MULTIMATERIALE" (vetro, lattine, barattoli ed imballaggi in plastica in generale).

L'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio, trasformare la raccolta del "multimateriale" in raccolta di singoli "monomateriali", con conferimento di prodotti singoli da parte degli utenti.

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi, o contenuta in scatole di cartone, o comunque confezionata in modo da limitare la dispersione ad opera del vento o di altra causa.

La Ditta provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti cartacei che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Il multimateriale od i singoli monomateriali dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno degli appositi bidoni, o, nel caso in cui questo fosse insufficiente, all'interno di altri contenitori, in cui sia specificata la tipologia del rifiuto contenuta, svuotabili manualmente con facilità da un operatore.

La Ditta provvederà a raccogliere, comunque, anche i medesimi rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. La Ditta appaltatrice sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto. In ogni caso è fatto obbligo alla Ditta di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse non ispezionabili. Non dovranno essere raccolti, inoltre, i rifiuti inquinanti da materiale diverso da quello sopra specificato.

A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio Ecologia del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso (comprese le istruzioni sull'esecuzione della raccolta, sulla destinazione dei materiali, ecc.).

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili. A queste utenze, la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare apposita ricevuta riportante il numero ed il tipo di contenitori svuotati.

Il lavaggio dei contenitori dovrà essere effettuato ai sensi del successivo art. 39.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Le penali eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, sono da considerarsi a totale carico della Ditta appaltatrice.

Art. 19 - GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione SECCA NON RICICLABILE dei rifiuti urbani e assimilati (come definita dall'art.3 del presente Regolamento) verrà eseguita su tutto il territorio comunale due volte alla settimana con il sistema "porta a porta". La frequenza dell'asporto potrà essere variata ed anche diminuita in ordine alla variata applicazione delle metodologie di raccolta di multimateriali o altri monomateriali a cura della Amministrazione Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchetti ben chiusi.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani e assimilati verranno utilizzati appositi contenitori, i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche. Alle utenze servite dovrà essere rilasciata apposita ricevuta riportante il numero ed il tipo di contenitori svuotati. I cassonetti per la raccolta del rifiuto assimilato secco non riciclabile dovranno essere facilmente riconoscibili e distinguibili da quelli destinati ad altre raccolte.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità di cui all'art. 39.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Art. 20 - GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei rifiuti urbani domestici (come definita dall'art.4 del presente Regolamento) verrà effettuato con cadenza mensile su tutto il territorio comunale con il sistema "porta a porta" su chiamata telefonica dell'utente al numero verde comunicato dalla Ditta appaltatrice, con almeno 4 giorni di anticipo.

Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione la sera prima del passaggio, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in

modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dal produttore presso l'Ecocentro e/o ad un rivenditore autorizzato.

Successivamente alla raccolta, la Ditta dovrà provvedere ad una cernita del materiale e tale separazione dovrà riguardare:

- frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
- televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
- rifiuti costituiti da legno trattato;
- rifiuti ferrosi.
-

Tale distinzione dovrà essere effettuata qualora siano individuabili specifici impianti di trattamento e/o recupero. Indicativamente verrà richiesto l'elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti.

Art. 21 - VERDE PUBBLICO

Il Comune può richiedere il servizio di raccolta di sfalci d'erba, ramaglie e scarti provenienti dalle aree pubbliche, mediante benne, cassoni scarrabili o simili.

Il trasporto fino all'impianto di stoccaggio e/o trattamento verrà eseguito, dalla Ditta appaltatrice a seguito di chiamata da parte dell'ufficio preposto, entro il secondo giorno da quello di richiesta.

Art. 22 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 4 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie e farmaci scaduti, contenitori "T" e "F") utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio comunale.

Gli svuotamenti saranno effettuati con frequenza quindicinale od altra che l'Amministrazione potrà individuare e comunque sarà tale da mantenere sempre efficienti e fruibili i punti di raccolta.

Tanto la frequenza quanto la dislocazione dei contenitori potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.

I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitano l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

La Ditta appaltatrice è responsabile della gestione dei punti di raccolta e potrà, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, modificare il numero, il tipo e la capienza dei contenitori per migliorare l'efficacia e/o la praticità del servizio, mantenendo sempre e comunque almeno i punti sopraindicati.

La Ditta appaltatrice dovrà, per tutta la durata del servizio, mantenere i contenitori in condizione di funzionalità, puliti, con scritte sul materiale conferibile ben visibili ed in grado di ricevere il materiale conferito dai cittadini.

La Ditta appaltatrice provvederà a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. La disinfezione e bonifica dei contenitori dovrà avvenire almeno trimestralmente.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 23 - GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti derivanti da attività agricole, quali: involucri dei fertilizzanti e diserbanti, batterie, residui di medicinali usati nella stalla, filtri e oli usati, possono essere conferiti secondo l'accordo sottoscritto tra le associazioni di categoria e la Provincia di Padova e i Bacini di competenza.

Art. 24 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione l'Amministrazione Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 25 - FESTE POPOLARI E MERCATI

In caso di feste popolari organizzate da associazioni, centri culturali, ovvero in ogni altro caso comunicato, e autorizzato e/o patrocinato dall'Amministrazione Comunale, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, concordando le modalità di espletamento del servizio con l'Ufficio preposto del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria in alcune zone del territorio comunale.

La pulizia e disinfezione dei contenitori eventualmente utilizzati dovrà essere effettuata al termine della manifestazione.

Quanto sopra indicato è da considerarsi valido anche per i mercati. In tali casi la pulizia e disinfezione dovrà avvenire nei termini che saranno concordati con l'Ufficio preposto.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi di materiale biodegradabile.

Art. 26 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici e/o assimilabili o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività della associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 27 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura, con l'eventuale coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Art. 28 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE

La Ditta appaltatrice è tenuta all'attivazione di un numero verde telefonico a disposizione delle utenze per tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

Questo recapito dovrà essere attivo almeno dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Dal canto suo l'Amministrazione Comunale comunicherà agli utenti il numero telefonico dell'Ufficio competente cui potranno rivolgersi quando ci sono dei problemi che interessano direttamente i rapporti tra Comune e Ditta appaltatrice.

Titolo III

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

Art. 29 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- rifiuti urbani esterni, come definiti dal precedente art. n.3;
- rifiuti urbani cimiteriali, come definiti al precedente art.n.3.

Art. 30 - SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

Il servizio di spazzamento verrà eseguito, direttamente dal Comune o tramite la Ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, sulle aree, vie e piazze comunali che saranno indicate dalla Giunta Comunale ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nel comma precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- a) - le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) - le piazze;
- c) - i marciapiedi;
- d) - le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) - i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) - le aiuole, i giardini e le aree verdi;
- g) - su richiesta da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune potrà essere effettuata la pulizia delle aree in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriali.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere adottati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 31 - **SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI**

Il servizio comprende:

- a) - lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) - il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le stesse modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secco non riciclabile di cui all'art.19 e periodicità previste al precedente articolo 30.

E' vietato conferire nei cestini stradali in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 32 - **PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E CORSI D'ACQUA**

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 33 - **RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI**

Riguarda in particolare la raccolta dei rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento o di smaltimento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 34 - **POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 35 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite degli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

La pulizia e disinfezione dei contenitori dovrà essere effettuata al termine della manifestazione.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi in materiale biodegradabile.

Art. 36 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 37 - SGOMBERO NEVE

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sostanze idonee allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 38 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 39 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Assieme ai contenitori dovranno essere puliti e disinfestati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono stati posizionati.

Nel caso in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagiata la pulizia da parte degli utenti provvederà il Comune tramite la Ditta appaltatrice del servizio.

Art. 40 - **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc..

Art. 41 - **AREE OCCUPATE DA PUBBLICI SERVIZI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendente dai tempi in cui viene effettuato l'eventuale spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU interni non riciclabili di cui all'art.19 del presente Regolamento.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 42 - **CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola

che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Le strade e le aree pubbliche interessate al passaggio degli automezzi per la campagna bieticola dovranno essere pulite, almeno una volta al giorno nel periodo da agosto ad ottobre, direttamente dalla Ditta che gestisce l'attività agroalimentare e non dagli autotrasportatori.

Art. 43 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relative a costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti comunali.

Art. 44 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Le eventuali aree predisposte per sosta temporanea saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal vigente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 45 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente art. 5 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) - ordinaria attività cimiteriale;
- b) - esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) - esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lett. A del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. B) e C) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento del feretro andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di incenerimento.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite Ditte specializzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Titolo IV

Servizi speciali Ecocentro

Art. 46 - FINALITA'

Il Comune di Monselice attiva un'area attrezzata e custodita (Ecocentro) per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed eventualmente altri utenti che abbiano stipulato convenzione con il soggetto gestore. L'Ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata ed ha come obiettivo quello di sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. All'interno dell'area saranno dislocati dei contenitori nei quali gli utenti conferiranno i rifiuti indicati nell'articolo successivo, in particolare:

- contenitori scaricabili;
- contenitori multibenna;
- altri contenitori.

I contenitori indicati dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza ed in grado di accogliere il materiale conferito. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato dalla Ditta appaltatrice del servizio, al sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.

Qualora la gestione dell'area sia affidata ad una Ditta, la stessa sarà responsabile dell'adeguatezza qualitativa del rifiuto raccolto.

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, tali aree potranno essere utilizzate dalla Ditta appaltatrice in funzione di un migliore svolgimento di servizio di raccolta.

Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come elettrodomestici, arredi, ecc., la Ditta appaltatrice sarà tenuta a svolgere il servizio su richiesta del Comune.

Potrà essere richiesta la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente.

Art. 47 - RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO

Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'Ecocentro sono:

- rifiuti ingombranti non riciclabili e rifiuto secco residuo non più riciclabile;
- beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
- carta e cartone;
- vetro e latine;
- contenitori per liquidi in plastica;
- altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE, PP e Polistirolo);
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purchè privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- rifiuti urbani pericolosi (pile e batterie, farmaci, contenitori "T" e "F", lampade al neon);
- oli vegetali esausti di origine alimentare;
- oli alimentari esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- cartucce per stampanti esauste e toner esauriti;
- indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- pneumatici usati con o senza cerchione (di provenienza domestica);
- frazione del secco non recuperabile.

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica ed esposta all'ingresso del medesimo.

La Giunta Comunale ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare all'Ecocentro, secondo gli indirizzi del Consorzio Bacino e previo assenso della Provincia.

Art. 48 - ACCESSO ALL'ECOCENTRO

Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti presenti nel territorio comunale.

Qualora siano istituiti dall'Amministrazione Comunale servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali, ai sensi dell'art.21 – comma 5 – del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, i produttori degli stessi rifiuti potranno conferirli al centro di raccolta previa stipula dell'apposita convenzione.

Art. 49 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 – comma 2, lett. g) del D.Lgs. n.22/97 – art. 10 del presente Regolamento;
- il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- il produttore dei rifiuti speciali deve essere in possesso dell'autorizzazione comunale al conferimento dei rifiuti all'Ecocentro previa presentazione della domanda secondo lo schema allegato.
- le quantità e le tipologie di rifiuti conferibili deve essere conformi a quelle indicate nel presente Regolamento.

Art. 50 - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento dei rifiuti speciali presso l'Ecocentro, il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione, che sarà approvata dalla Giunta Comunale nel momento in cui sarà attivato il servizio.

Art. 51 - APERTURA DELL'ECOCENTRO

I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali negli orari decisi dagli uffici competenti sentito il parere della Giunta Comunale.

Art. 52 - ADDETTI ALL'ECOCENTRO

Durante l'orario di apertura dell'Ecocentro l'addetto al servizio dovrà in particolare provvedere:

- ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando alla Ditta, eventualmente incaricata della gestione, gli interventi necessari;
- informare con opportuno preavviso la Ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;

- potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc..;
 - di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le seguenti norme;
 - di tenere un contegno corretto con gli utenti.
- In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'Ecocentro ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 53 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire i rifiuti all'Ecocentro deve di norma qualificarsi se non conosciuto personalmente dagli addetti alla custodia, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.

L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli previsti dall'art.46 o in difformità alle norme del presente Regolamento.

L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non sia compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Ecocentro indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Art. 54 - NORME DI COMPORTAMENTO

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Ecocentro.

Art. 55 - GESTIONE DELL'ECOCENTRO

L'Ecocentro può essere gestita direttamente dal Comune mediante l'impiego del proprio personale oppure mediante affidamento ad una Ditta.

E' facoltà del Comune affidare la gestione dei singoli servizi o frazioni di rifiuto raccolte, ad altra Ditta rispetto a quella che gestisce il servizio di raccolta e trasporto, comprendendo con tale eccezione anche le associazioni di cittadini, i gruppi di volontariato, le società cooperative, ecc.

L'eventuale concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione del centro e sulle direttive impartite dal Comune informando gli uffici comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

Alla Ditta che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura di:

- contenitori scarrabili;
- contenitori multibenna;
- altri contenitori.

Art. 56 - COMPITI DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO

E' compito dell'Appaltatore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro.

Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'Ecocentro.

La Ditta appaltatrice dovrà, inoltre, mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Titolo V

Validità del regolamento, controlli e sanzioni

Art. 57 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti comunali.

Art. 58 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'art. n.104, secondo comma, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell'art. 20 del D.Lgs n.22/97, le Provincie sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni conseguenti:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al mancato conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per i quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 59 - CONTROLLI E VIGILANZA

A far tempo dall'approvazione del presente Regolamento, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvedere a propria cura e spese allo sgombero ed il successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Nel caso di modifiche delle modalità di raccolta dei rifiuti, da "multi" a "monomateriale", ci saranno delle difficoltà da parte degli utenti per attuare correttamente e completamente quanto previsto dal presente Regolamento e perciò la sorveglianza sarà effettuata principalmente con l'informazione e la dissuasione verbale, applicando le sanzioni di cui al successivo articolo 62 in particolare nel caso di utenti recidivi ad adottare le nuove disposizioni.

Art. 60 – ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda – Socio Sanitaria competente e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Art. 61 – DIVIETI

1. E' vietato introdurre negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile dei materiali estranei;
2. E' vietato l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile;
3. E' vietato l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
4. È vietato il conferimento al servizio di raccolta della frazione umida del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;
5. È vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
6. È vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
7. È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
8. È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
9. È vietato accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti speciali od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
10. È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico adibito o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
11. È vietata ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
12. È vietato conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta.
13. E' vietato ogni azione di abbandono di rifiuti non pericolosi, pericolosi o qualsiasi tipo di rifiuto, in aree pubbliche o private e qualsiasi altra azione contraria alle disposizioni del presente Regolamento o della normativa vigente.

Art. 62 – SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D.Lgs. n.22/97, si applicano le disposizioni di cui agli artt. n.50 e 54 di detto Decreto e quelle previste dalla L.R. n.35 e 28/90, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. n.383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez.1[^] e 2[^], della Legge n.689/81.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Descrizione	Sanzione minima Euro	Sanzione massima Euro
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i sacchetti e/o contenitori sono appositamente costituiti.	25	250
Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta.	25	250
Esporre sacchetti e/o contenitori rifiuti nel giorno e orario diverso da di raccolta.	25	250
Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico per il servizio di raccolta dei RSU.	25	250
Intralcio l'attività degli addetti al servizio	25	250
Conferire materiali accessi e non completamente spenti.	50	500
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico.	25	250
Smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge (es. immissione in pubblica fognatura).	50	500
Deporre qualsiasi rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Lancio di rifiuti dall'esterno dell'Ecocentro.	25	250
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private ad uso pubblico.	25	250
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili.	25	250
Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata.	25	250
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi o ingombranti sul suolo o nel suolo e immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee.	100	600
Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RESU.	100	600
L'abbandono di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati.	25	250
Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro da parte di utenti non autorizzati.	25	250
Scarico presso l'Ecocentro di rifiuti non previsti e non autorizzati.	100	600
Conferimento presso l'Ecocentro di rifiuti speciali senza convenzione.	100	600
Altre violazioni non contemplate nei precedenti voci.	25	250

Art. 63 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

LISTA ESEMPLICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del Regolamento)

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'articolo 18, II° comma, lettera d) del Decreto, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi elencati al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984, con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'articolo 43 del Decreto e con l'aggiunta degli accessori per l'informatica.

Sono assimilati, nei limiti indicati dall'art. 10 del presente Regolamento:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simipelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 2, III° comma, punto 2), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati);
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, di cui all'articolo 39, I° comma, della legge 22 febbraio 1994, n.146.